

## Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno  Numero  Sezione 

## Soggetto Imputato

- Datore\_Lavoro\_Pubblico    Datore\_lavoro\_Privato    CSP/CSE    Dirigente    Responsabile\_Lavori  
 Committente    Preposto    RSPP    Lavoratore  
 Altro

## Esito

- Assoluzione  
 Condanna    Pena detentiva    Pena detentiva+pecuniaria    Pena pecuniaria    Pena non specificata  
 Concorso di colpa del soggetto leso    Risarcimento alla costruita parte civile  
Altri elementi

Quantum 

- 1\* Grado   
 2\* Grado   
 precedente cassazione   
 Precedente appello

## Classificazione evento

- Infortunio    Malattia    Non riguarda un infortunio  
 Lesioni    Morte

## Soggetto leso

- Operaio    Artigiano    Impiegato    Imprenditore    Ulteriori soggetti lesi   
 Altro   Salute Sicurezza

## Fattispecie

Titolare della ditta XYZ veniva violentemente spinto verso un manufatto in calcestruzzo dal materiale terroso franato nello scavo nel quale si trovava per eseguire un collegamento idrico subendo un trauma da schiacciamento del torace.

## Tipologia del luogo di avvenimento

- Privato    Pubblico    Cantiere    Ufficio  
 Fabbrica    Altro

## Principio di diritto

Ad assumere rilevanza giuridica è l'assoluta omissione di ogni modalità di gestione del rischio implicato dal tipo di lavorazione nonostante la responsabilità della stessa non fosse stata trasferita ad altra figura (ipotesi che richiederebbe comunque la verifica dell'adempimento del residuo obbligo di vigilanza: cfr., ex multis, Sez. 4, n. 24908 del 29/01/2019, Rv.276335). Ciò posto, giova rammentare, in considerazione della struttura societaria della ditta del ricorrente, che in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, in caso di società di persone incombe su ciascun socio l'obbligo di adottare tutte le misure idonee e necessarie alla tutela dell'integrità fisica dei lavoratori, a condizione che non risulti l'espressa delega a soggetto di particolare competenza nel settore della sicurezza (Sez. 4, n. 32193 del 26/05/2009, Rv. 245113; Sez. 3, n. 27845 del 30/04/2015, Rv. 264448). Ne consegue che eventuali inosservanze prevenzionistiche riferibili al B. non valgono a privare il ricorrente dei suoi obblighi, che avrebbe dovuto adempiere predisponendo quanto avrebbe ragionevolmente garantito l'adozione delle misure previste dall'art. 119. L'obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro discendeva, per il ricorrente, già dalla previsione della lavorazione e non dalla conoscenza della sua pratica esecuzione.

## Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto\_del\_ricorso       Ricorso\_inammissibile  
annullamento       senza rinvio       con rinvio       con\_rinvio\_ai\_soli\_fini\_civili

## Dispositivo

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7.03.2023.

## Note

*I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.*